



CITTÀ DI BOLLATE

Città Metropolitana di Milano

DISCIPLINARE DEL MERCATO CONTADINO DI BOLLATE

ai sensi del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 novembre 2007

*(approvato con delibera di C.C. n. 56 del 15.12.2015
e modificato con deliberazione di C.C. n. 44 del 01.07.2021)*

INDICE

Art. 1	Finalità del mercato contadino e intenti dei partecipanti
Art. 2	Ambito di applicazione
Art. 3	Normativa
Art. 4	Caratteristiche
Art. 5	Soggetti ammessi alla vendita
Art. 6	Prodotti agricoli in vendita
Art. 7	Obblighi per gli imprenditori agricoli – Trasparenza nell’attività
Art. 8	Comitato Promotore e disciplina delle sue attività
Art. 9	Controlli
Art. 10	Oneri tributari a carico dei partecipanti
Art. 11	Disposizioni igienico-sanitarie
Art. 12	Sanzioni – Norme finali

Articolo 1 – Finalità del mercato contadino e intenti dei partecipanti

1. Il mercato contadino è riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale.

In particolare, il mercato contadino nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza ed il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- proporre alimenti coltivati nel rispetto dell'ecosistema naturale, nell'ambito di un ciclo di produzione che si svolga nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- proporre, più in generale, prodotti la cui stagionalità diventa condizione qualificante per rispettare il proprio territorio di appartenenza e per formare le persone all'acquisto di cibi prodotti nel rispetto dei cicli naturali.

1-bis. I partecipanti al mercato contadino operano in sinergia tra loro per raggiungere l'obiettivo comune di realizzare un luogo, uno spazio ove il cliente non solo ha la certezza di trovare i prodotti della biodiversità agricola e culturale del proprio territorio, ma prende coscienza che nel tempo riuscirà anche a distinguere differenti gusti e sapori dei prodotti posti in vendita.

Il mercato contadino deve:

- essere occasione per scoprire che il cibo non è solo una fonte di nutrimento ma anche di piacere, storia, identità, cultura, salute e futuro
- diventare luogo in cui si costruisce reciproca fiducia in ciò che viene acquistato e consumato, nelle persone che hanno direttamente prodotto ciò che si acquista.

2. Il presente Disciplinare, nel rispetto della normativa nazionale in materia, disciplina le modalità di svolgimento dell'iniziativa, con la finalità di sostenere la produzione agricola, favorire la cultura dell'educazione alimentare, offrire alla cittadinanza la possibilità di acquistare direttamente da imprenditori agricoli prodotti alimentari tipici e stagionali legati al territorio.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Nel Comune di Bollate è istituito il mercato contadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato "MERCATO CONTADINO DI BOLLATE", che si svolge in collaborazione con il "Comitato Promotore" di cui all'articolo 8, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007).

2. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato agricolo di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina del commercio, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del D. Lgs. n. 228/01 s.m.i.

Articolo 3 – Normativa

1. L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato contadino è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001 n. 57*": stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296: stabilisce i requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti "*farmer's market*", riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi
- Regolamento CE 852/2004: prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno, pertanto, essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice
- Regolamento CE 853/2004: stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale
- Circolare della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia 11 dicembre 2008, prot. n. M1.2008.0025389 <<*Indicazioni in merito allo svolgimento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*>>.

Articolo 4 – Caratteristiche

1. Il "Mercato Contadino di Bollate" ha le seguenti caratteristiche:

- *luogo di svolgimento*: area pubblica di Piazza della Resistenza, meglio definita nell'allegato "1" alla presente deliberazione
- *dimensioni*: il numero dei posteggi occupati può variare secondo l'andamento stagionale, e le esigenze della comunità cittadina e dei singoli espositori
- *numero aziende*: deve essere sempre assicurato un numero minimo di dieci (10) partecipanti
- *periodicità*: due volte al mese
- *giorno di svolgimento*: 1° e 3° sabato di ogni mese (agosto escluso)
- *orari*: inizio allestimento ore 7:30
inizio vendita ore 8:30
cessazione attività di vendita ore 13:00
sgombero area entro le ore 14:00.

2. Il mercato non si svolgerà in occasione delle seguenti festività: 1° gennaio, S. Pasqua, 25 e 26 dicembre.

In occasione della festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, lo svolgimento del mercato contadino viene rimesso alla decisione del Comitato Promotore, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

3. Le aziende agricole partecipanti al mercato contadino non possono smontare le proprie strutture prima dell'orario di termine della vendita, salvo casi eccezionali (intemperie, maltempo ecc.).

4. Alla Giunta Comunale è concessa la potestà di rimodulare le dimensioni dell'area pubblica indicata al punto 1, di variare il luogo, la periodicità e le date in cui si svolge il mercato, nonché di organizzare eventi collaterali attinenti il mercato stesso.

Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296.

2. I soggetti ammessi alla vendita sono anche proposti dal Comitato Promotore, che si occuperà della gestione del mercato, compresa la distribuzione giornaliera dei posteggi agli stessi.

È possibile presentare richiesta di partecipazione al Comune, inviando apposita P.E.C. con la quale l'azienda descrive la propria attività e i requisiti posseduti. L'Ufficio comunale competente esamina la domanda dal punto di vista del possesso dei requisiti di legge.

Successivamente condivide la proposta con il Comitato Promotore affinché sia valutata anche la rispondenza dei requisiti ai principi ispiratori del mercato.

Il Comitato Promotore supporta il Comune in sede di verifica, anche presso la sede dell'azienda, della rispondenza delle produzioni e della tipologia dei prodotti con i principi ispiratori del D.M. 20/11/2007 e del presente Disciplinare.

Sulla base delle attività svolte dal Comune e dal Comitato Promotore, il Comune si esprime sulla partecipazione dell'azienda richiedente al mercato contadino.

3. I produttori, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono comunque rispettare le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e delle Province extra regionali immediatamente limitrofe con riferimento alla sede principale risultante dal Registro delle Imprese; potranno essere presenti non più di due produttori agricoli "ospiti", con sede principale risultante dal Registro Imprese in Province diverse da quelle sopraindicate, con eccellenze territoriali, per un periodo non superiore a mesi 4; la medesima impresa non potrà essere riammessa ad una nuova partecipazione se non dopo che saranno trascorsi 8 mesi;
- b) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile; nel caso gli operatori agricoli intendano avvalersi di imprese di trasformazione dei propri prodotti agricoli, le etichettature dei prodotti posti in vendita devono riportare, oltre a quanto disciplinato dalla normativa in materia, l'indicazione del luogo di produzione dei singoli prodotti e dell'impresa produttrice e trasformatrice; qualora la trasformazione non avvenga in azienda, l'imprenditore agricolo deve dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale della propria materia prima;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 s.m.i.

4. L'attività di vendita all'interno del mercato agricolo è esercitata dai titolari dell'impresa ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'articolo 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

5. Considerato l'adeguato servizio già reso al consumatore da parte degli operatori dei mercati settimanali - regolarmente istituiti ai sensi della normativa vigente - a cui si aggiunge la presenza (nelle immediate vicinanze dell'area pubblica prescelta per l'iniziativa di cui al presente disciplinare) di un congruo e soddisfacente numero di esercizi per il commercio in sede fissa, sia di vicinato che medie strutture di vendita per il commercio di generi alimentari e non, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.M. 20/11/2007, presso il mercato contadino non è consentita la presenza di operatori privi dei requisiti di cui al comma 1.

6. Per l'iniziativa di cui al presente Disciplinare non è prevista l'assegnazione degli spazi espositivi mediante "spunta", così come definita dalla vigente regolamentazione locale in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 6 – Prodotti agricoli in vendita

1. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

2. All'interno del mercato agricolo di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare ed evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG e, per quanto attiene ai vini, da marchi aziendali di prodotto.

4. All'interno del mercato agricolo di vendita diretta sono ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti:

- la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata
- attività didattiche e dimostrative – concordate con il Comune - legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento ed organizzate dagli stessi imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività.

5. In base alle tipologie di prodotto, si individuano i seguenti settori merceologici:

- orticoltura e frutticoltura fresca
- orticoltura e frutticoltura trasformata
- produzione vitivinicole e olivicole
- uova
- carne e derivati (insaccati)
- pesce e derivati
- latte e/o produzione derivati dalla trasformazione del latte – formaggi
- cereali e relativi sfarinati (riso, pasta fresca/secca, pane e prodotti di panificazione)
- miele e prodotti dell'apicoltura
- piante e fiori
- erbe officinali e aromatiche fresche o trasformate in azienda
- birra, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di commercio di bevande alcoliche su aree pubbliche.

6. Non è ammessa la vendita di prodotti di quarta gamma, anche se biologici; è vietata la vendita di prodotti O.G.M. e di animali vivi.

Articolo 7 – Obblighi per gli imprenditori agricoli Trasparenza nell'attività

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato devono attenersi a quanto di seguito indicato:

- osservare le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, con particolare riferimento ai

prodotti ammessi in vendita ai sensi del precedente articolo 6

- utilizzare strumenti di pesatura a norma con le vigenti disposizioni in materia
- occupare il posteggio – area riservata al mercato contadino - entro le ore 8:30 e sgombarlo entro le ore 14:00
- partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni non motivate
- esporre un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola
- osservare il divieto di circolazione all'interno dell'area del mercato contadino con qualsiasi tipo di veicolo, fatte salve le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture, nel qual caso dovranno essere osservate tutte le cautele atte a preservare l'incolumità dei visitatori
- gli operatori hanno la facoltà di mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati purché, in questo caso, gli stessi sostino entro lo spazio a ciascuno riservato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi; quest'ultimo spazio viene stabilito – anche se non materialmente delimitato od evidenziato - in almeno metri 1,00
- lasciare pulito e sgombero da rifiuti il proprio posteggio al termine della giornata di mercato
- osservare il divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo
- trattandosi di utilizzo di suolo pubblico è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e degli alberi/cespugli, ai quali è vietato ancorare strutture o qualsivoglia materiale
- osservare, qualora intendano effettuare attività di somministrazione e/o consumo sul posto o semplice degustazione dei prodotti venduti, le vigenti disposizioni in materia sanitaria
- esporre appositi cartelli che rechino, in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi di vendita al pubblico dei singoli prodotti nonché il luogo d'origine degli stessi e dell'impresa produttrice; inoltre l'imprenditore è tenuto a fornire risposte esaustive alle eventuali domande poste dagli acquirenti sulla formazione dei prezzi, sui metodi di produzione e su qualsiasi altro aspetto riguardante i prodotti offerti. In tale contesto il produttore sensibilizza la clientela, informando che il prezzo del prodotto in vendita è equo sia per chi produce e sia per chi acquista: chi produce deve garantire ai propri dipendenti una retribuzione consona e chi acquista deve poter acquistare ad un costo in linea con il momento economico attuale; il guadagno del produttore deve quindi essere proporzionato a questi due aspetti
- la trasparenza nella vendita è determinante e deve vedere coinvolto il produttore in prima persona; il produttore deve mettere in condizione il cliente di conoscere il prezzo dell'articolo esposto senza incertezze ed ambiguità
- il produttore deve essere disponibile ad esporre una scheda ove siano chiaramente evidenziate le caratteristiche della propria attività
- il produttore deve accertarsi che quanto vende non sia stato oggetto di sfruttamento del lavoro altrui, soprattutto in caso di prodotti acquistati da terzi
- i produttori, anche tramite il Comitato Promotore di cui al successivo articolo 8, interscambiano informazioni circa la presenza di eventuali prodotti doppi/uguali.

Articolo 8 - Comitato Promotore e disciplina delle sue attività

1. Ai sensi del presente Disciplinare il Comitato Promotore del mercato agricolo del Comune di Bollate svolge funzioni di promozione e di gestione dell'iniziativa, collaborando con gli uffici comunali, ferme restando le competenze amministrative di questi ultimi, anche con lo scopo di perseguire le finalità contenute nell'articolo 1, comma 1.
2. Il Comitato Promotore può essere costituito da produttori singoli od associati, consorzi di

produttori agricoli, da associazioni di produttori e di categoria. E' facoltà del Comitato Promotore, nell'ambito della struttura organizzativa del mercato, di avvalersi della partecipazione dei Gruppi di Acquisto Solidale per i compiti di cui all'articolo 1.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al Comitato Promotore del mercato vengono affidate - da parte dell'Amministrazione Comunale - le seguenti attività:

- a) organizzazione generale del mercato, compresa la gestione diretta degli spazi all'interno dell'area in concessione e affidamento temporaneo degli stessi ai partecipanti di ogni singola edizione dell'iniziativa; a tal proposito il Comitato Promotore trasmette, almeno un giorno prima dell'edizione del mercato, l'elenco dei produttori che vi prenderanno parte;
- b) gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;
- c) gestione dei punti di allaccio all'energia elettrica (qualora richiesti);
- d) chiusura al traffico veicolare dell'area di mercato all'inizio delle operazioni di approntamento banchi, con l'ausilio di elementi mobili forniti dall'Amministrazione Comunale e ripristino della circolazione veicolare mediante asportazione degli stessi al termine delle operazioni di smontaggio dei banchi di vendita;
- e) corresponsione all'Amministrazione Comunale del canone unico patrimoniale anche in nome e per conto dei singoli partecipanti nonché dei costi relativi alle utenze;
- f) controllo del rispetto del presente Disciplinare e, più precisamente, delle verifiche di cui all'articolo 5, comma 2, e degli obblighi di cui all'articolo 7, posti in capo ai singoli imprenditori del mercato;
- g) costante monitoraggio dei prezzi applicati ai prodotti in vendita sul mercato;
- h) organizzazione di eventi – in collaborazione con l'Amministrazione Comunale - divulgativi e promozionali del mercato, nonché di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;
- i) il Comitato Promotore collabora con il Comune, segnalando le aziende agricole che, già ammesse a partecipare al mercato contadino, non si attengono alle disposizioni ed ai principi che ispirano il presente Disciplinare; in tale circostanza l'Ufficio comunale dispone - previa intimazione ad adeguarsi - la sospensione alla partecipazione dell'impresa inadempiente per 6 edizioni.

4. Il Comitato Promotore presenta i requisiti di cui all'articolo 5 del presente Disciplinare.

5. La scelta del Comitato Promotore avviene attraverso avviso pubblico, come invito alla manifestazione di interesse per la gestione del mercato contadino, non vincolante per l'Amministrazione Comunale, da presentarsi entro il termine stabilito nell'avviso stesso e con le modalità in esso indicate.

6. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia, stabilisce altresì, nell'avviso medesimo, i contenuti oltre alla domanda di partecipazione, alle tempistiche utili per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per i termini di accettazione della gestione del mercato, in caso di scelta favorevole da parte dell'Amministrazione. Ha titolo preferenziale per l'assegnazione dell'organizzazione del Mercato contadino, il Comitato Promotore che si avvalga per le finalità di cui all'art. 1 della partecipazione dei Gruppi di Acquisto Solidale presenti sul territorio comunale.

7. L'individuazione del Comitato Promotore - tramite l'esame delle manifestazioni di interesse - avviene, tenendo conto del titolo prioritario derivante dall'aver gestito analoghi mercati per una continuità espositiva di almeno 20 giornate.

8. Salvo rinuncia spontanea, il Comitato Promotore gestisce il mercato agricolo per una durata di anni 3 (tre) rinnovabili di ulteriori 3 (tre) anni.

Articolo 9 – Controlli

1. Gli obblighi posti in capo al Comitato Promotore sono soggetti a verifica da parte del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato Decreto e del presente Disciplinare.

Articolo 10 – Oneri tributari a carico dei partecipanti

1. L'iniziativa di cui al presente Disciplinare è assoggettata alla corresponsione del canone unico patrimoniale secondo le tariffe stabilite dal Comune.

2. L'area assoggettata al canone è quantificata pari alla superficie ottenuta moltiplicando l'area di ogni singolo spazio concesso (articolo 4, comma 1) per il numero di aziende presenti per ogni singola giornata di mercato.

3. Il canone è versato all'Ente dal Comitato Promotore, secondo le modalità concordate con l'Ufficio comunale competente.

4. In caso di ritardato/omesso pagamento del canone unico patrimoniale - fatta salva l'attività di recupero delle somme dovute - il Comune si riserva di sospendere o far cessare definitivamente l'iniziativa di cui al presente Disciplinare.

Articolo 11 – Disposizioni igienico-sanitarie

1. L'attività del mercato contadino dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie ed in particolare con riferimento ai Regolamenti C.E. n. 852/2004 e n. 853/2004.

2. La responsabilità del rispetto delle norme di cui al comma 1 del presente articolo è unicamente delle aziende partecipanti; l'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile del mancato rispetto di tali norme.

3. Sono ammesse eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte delle aziende, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.


Articolo 12 – Sanzioni – Norme finali

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla sospensione o alla chiusura del mercato contadino, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di reiterate e continue assenze degli imprenditori agricoli che, per più edizioni anche non consecutive, non garantiscano il numero minimo di presenze indicato all'articolo 4, comma 1, del presente atto.

2. Le sanzioni al presente Disciplinare, quando non espressamente riconducibili a norme speciali o da altri Regolamenti, sono ricondotte a quella prevista dall'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., applicata secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/1981.

L'Autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della Legge 689/1981 è identificata nel Responsabile di P.O. del Servizio S.U.A.P. e Commercio.

Planimetria mercato contadino



Maggio 2021